

AVVOCATURA DELLO STATO

10 MAG. 2011

Palermo, li _____

B/M

Risposta a nota

Partenza N. 44004/20 u

Nella risposta citare la data e i numeri della presente.
L'Amministrazione dovrà altresì comunicare il proprio codice fiscale

Del 1.10.2010

Cons. 8258/2010

N. 730

OGGETTO: controlli interni - valutazione della dirigenza apicale della Regione Siciliana per l'anno 2008. Corresponsione dell'indennità di risultato.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO STRATEGICO
VIA MAGLIOCCO 46
90144 P A L E R M O

Codesto Ufficio, nella nota cui si risponde, premette che la materia della corresponsione dell'indennità di risultato alla dirigenza apicale della Regione per l'anno 2008 risulta disciplinata dall'art. 4 della L.R. 10.12.2001 n. 20 (la quale recepisce gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del D. Lgs. 30.7.1999 n. 286 e succ. mod.), dall'art. 39 del Contratto Collettivo Regionale di lavoro della dirigenza regionale (in G.U.R.I. 31/2007, S.O.) e dalla direttiva 2.11.2007 n. 78/scps dell'Assessore alla Presidenza.

Rileva codesto Ufficio che dalla normativa citata risulta con sufficiente chiarezza la rilevanza essenziale, per il corretto funzionamento del sistema e la legittima erogazione delle indennità in questione, della predeterminazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti nonché dei criteri di attribuzione dei necessari punteggi in correlazione al raggiungimento più o meno pieno degli obiettivi medesimi.

Espone, ancora, codesto Ufficio, che nell'anno 2008 il sistema non ha avuto uno svolgimento fisiologico, anche a causa delle tormentate vicende politiche che hanno caratterizzato quel periodo, con le dimissioni del Governo Regionale già alla fine del mese di gennaio).

Infatti alla direttiva presidenziale di indirizzo del 19.12.2007 non hanno fatto seguito (anche a causa delle dimissioni dell'allora Presidente Cuffaro) le conseguenti direttive assessoriali programmatica 5.9.2008 e soltanto in data 18.11.2008 l'Assessore alla Presidenza per le strutture della medesima (nulla precisa la nota in riferimenti circa la situazione degli Assessorati) ha "completato il ciclo della programmazione, ridefinendo, integrando ed aggiornando gli obiettivi operativi contenuti nella proposta operativa che i Dirigenti Generali avevano avanzato in coerenza con le indicazioni contenute nella direttiva di indirizzo presidenziale del 15 settembre 2008".

Alla luce del quadro normativo e fattuale descritto codesto Ufficio conclude nel senso che non sembra realizzata la fattispecie complessa che renderebbe possibile l'erogazione legittima, in termini di fisiologico e normale adempimento contrattuale, delle indennità di risultato in argomento.

Tale conclusione appare condivisibile, in quanto sia i dati normativi che i pur sporadici riscontri giurisprudenziali (Corte dei Conti Sicilia Sez. Controllo deliberazione n. 13/04; Corte dei Conti Lombardia decisione n. 457/08; Corte dei Conti Sicilia decisione 18.11.2004 n. 3513; Consiglio di Stato sez. V 20.8.2008 n. 3977) ne

confortano il buon fondamento; non par dubbio del resto che per un verso l'indennità di risultato non remunera un generico corretto adempimento dei doveri del dirigente, bensì un "quid pluris" correlato necessariamente al raggiungimento di specifici obiettivi e che per altro verso la mancata determinazione "a monte" di tali obiettivi e dei criteri di valutazione dei risultati raggiunti priva il sistema -come ben osservato da codesto Ufficio- delle necessarie garanzie di trasparenza e oggettività.

*** **

Ciò detto, è parimenti fondata l'ulteriore osservazione di codesto Ufficio (solo apparentemente contraddittoria con la precedente) che il conseguimento (rectius: la possibilità del conseguimento) dell'indennità di risultato rappresenta sotto il profilo del rapporto contrattuale del dirigente un suo preciso diritto, che non può essere legittimamente frustrato dall'inadempimento della P.A. ai suoi doveri in ordine alle attività programmatiche necessarie per il fisiologico funzionamento del sistema.

È dunque assolutamente reale, nella situazione data, il rischio che i dirigenti, al fine di ottenere l'indennità di risultato loro non corrisposta, adiscano vittoriosamente il Giudice del Lavoro, facendo valere l'inadempimento dell'Amministrazione, quanto meno in termini di perdita di "chance", argomentando anche sulla base del principio generale posto dall'art. 1359 cod. civ.

Un contenzioso siffatto sarebbe sommamente deleterio per codesta Regione, non solo per i suoi contenuti economici ma anche e soprattutto per le sue conseguenze in termini di immagine e di buon andamento dell'Amministrazione.


È dunque avviso di quest'Avvocatura che debba essere perseguito l'obiettivo di raggiungere con ciascun dirigente una soddisfacente soluzione concordata idonea a precludere un'eventuale azione giudiziaria del dirigente, la quale tenga adeguato conto delle specificità di ciascuna situazione.

Si osserva a tale ultimo riguardo che dalla parte finale della nota in riferimenti risulta che le situazioni concrete dei vari dirigenti apicali sono estremamente differenziate: pertanto non parrebbe giusto adottare nei confronti di tutti un'identica linea di condotta.

In particolare si ritiene che vada dato particolare rilievo, nella definizione delle singole situazioni, alla circostanza che l'interessato abbia (o meno) provveduto in modo tempestivo ed adeguato alla formulazione delle proposte previste dall'art. 2 bis comma 4 della L.R. 10/2000 ed abbia poi effettivamente raggiunto gli obiettivi così proposti, come eventualmente modificati da successivi provvedimenti dell'autorità politica.

Si archivia.

L' INCARICATO
(avv. Pignatone)



L'AVVOCATO DISTRETTUALE

